

COMUNE DI DAIRAGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOBUS E AUTOVETTURA

(Aggiornato con la L. 15 Gennaio 1992 n.21 e con la L. R. 15 Aprile 1995 n.20)

Art. 1 - Natura del servizio	3
Art. 2 - Fonti normative	3
Art. 3 - Commissione di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione	3
Art. 4 - Competenza e vigilanza sul servizio	3
Art. 5 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli	3
Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione	4
Art. 7 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza	4
Art. 8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche	4
Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio	4
Art. 10 - Trasporto dei portatori di handicap	4
Art. 11 - Tariffe e condizioni di trasporto	5
Art. 12 - Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente	5
Art. 13 - Rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 14 - Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione	5
Art. 15 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione comunale per autonoleggio con autovettura	6
Art. 16 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus	6
Art. 17 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura	7
Art. 18 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus	8
Art. 19 - Decisioni in merito alla graduatoria	8
Art. 20 - Documenti da presentare	8
Art. 21 - Inizio del servizio	8
Art. 22 - Durata e validità dell'autorizzazione	9
Art. 23 - Trasferimento dell'autorizzazione	9
Art. 24 - Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario	9
Art. 25 - Esercizio dell'autorizzazione	10
Art. 26 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	10
Art. 27 - Sostituzione degli autoveicoli	10
Art. 28 - Prezzo del servizio	10
Art. 29 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento	10
Art. 30 - Visite e verifiche	11
Art. 31 - Comportamento in servizio	11
Art. 32 - Manutenzione dei veicoli	12
Art. 33 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio	12
Art. 34 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus	12
Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione	12
Art. 36 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione	12
Art. 37 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	13
Art. 38 - Sanzioni	14
Art. 39 - Esposti	14
Art. 40 - Entrata in vigore del Regolamento	14
Art. 41 - Pubblicità del Regolamento	14
Art. 42 - Rinvio	14

Per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2

Fonti normative

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale n. 20/95.

Art. 3

Commissione di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

La Commissione di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione citate dagli artt.12 e 16 del presente Regolamento risulta così composta:

- Segretario Comunale o Responsabile del Servizio di P.L., presidente;
- Una persona esperta della materia, membro;
- Un rappresentante dei titolari di licenza di autonoleggio, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa in zona.

In mancanza della designazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato, la nomina del membro di cui sopra sarà effettuata dal responsabile di P.L.

Funge da Segretario un dipendente comunale.

Art. 4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Locale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di polizia preposti al settore.

Art. 5

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio di autovettura mediante conducente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) cilindrata minima cc 1300/1400 se a motore alimentato a benzina;
- b) cilindrata minima 1600 se a motore diesel;
- c) almeno cinque posti (compreso l'autista), quattro portiere e marmitta catalitica;
- d) la vettura deve avere un portabagagli idoneo per trasportare ripiegata una sedia a rotelle o carrozzina per invalidi ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 6/89.

Art. 6

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del comune ed il numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione Comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7

Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Attività Commerciali l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella della propria abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Attività Commerciali, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8

Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 le autovettura adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, nel caso che questo Comune venga incluso fra quelli di minori dimensioni mediante determinazione della Camera di Commercio, come stabilito dall'art. 14 comma 3° della Legge n. 21/92. Conseguentemente le località di stazionamento potranno essere le seguenti:

- P.zza Colombo
- P.zza Mazzini.

Art. 9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10

Trasporto dei portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 11

Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe sono fissate nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti, concernenti i criteri per la loro determinazione in base al chilometraggio. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

Art. 12

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di autonoleggio con conducente mediante autovettura e mediante autobus è stabilito in base alle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

Art. 13

Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura.

E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura. L'assegnazione delle autorizzazioni, nei limiti stabiliti dalle norme regionali e provinciali, è demandata al responsabile dell'area commercio, sentita la commissione di cui all'art. 3 e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 16 e 17.

Nell'autorizzazione comunale, oltre al numero della stessa, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Art. 14

Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione, il responsabile dell'area commercio ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il responsabile dell'area commercio cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta su un giornale quotidiano a diffusione locale.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 15

Requisiti per ottenere l'autorizzazione comunale per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto ai soggetti appartenenti all'Unione Europea;
- 2) iscrizione nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge n.21/92;
- 3) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
- 4)

a) non sia incorso in condanne a pene detentive che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.

b) non sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956 n.1423; 31 Maggio 1965 n.575; 13 Settembre 1972 n.646; 12 Ottobre 1982 n.726.

c) non sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo 1942 n.267.

d) non sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

e) non sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.

f) non sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 3) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione Comunale.

Questi saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione dell'autorizzazione.

Art. 16

Requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autobus deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale - e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto ai soggetti appartenenti all'Unione Europea;
- 2) idoneità professionale così come stabilito dagli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 20.12.91 n.448;
- 3) idoneità finanziaria da dimostrarsi, in caso di assegnazione della licenza, attraverso la presentazione di apposita fidejussione bancaria od assicurativa, pari al valore di € 51.645,70 ;
- 4) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;

5)

a) non sia incorso in condanne a pene detentive che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.

b) non sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956 n.1423; 31 Maggio 1965 n.575; 13 Settembre 1972 n.646; 12 Ottobre 1982 n.726.

c) non sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo 1942 n.267.

d) non sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

e) non sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.

f) non sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

6) disponibilità di personale abilitato all'espletamento ed alla gestione del servizio.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n.1) e n.4) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;

2) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;

3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione Comunale.

Questi saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione dell'autorizzazione.

Art. 17

Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nell'ordine di importanza:

- l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo;

- la conoscenza di lingue estere, che potrà essere accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale;

- impegnarsi a stipulare, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati.

Art. 18

Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus costituiscono titoli preferenziali, valutabili secondo il seguente ordine di importanza:

- essere titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus, e che intendano ampliare il parco;
- essere cooperative o consorzi di imprese del settore;
- essere concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, costituisce criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone

Art. 19

Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata dalla Commissione è rimessa al responsabile dell'Area Commercio.

Art. 20

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare - entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli n. 15 e 16.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di trenta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e esibire altresì i seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio con annotazione antimafia se trattasi di società.
- certificato iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea riferito al titolare e/o ai dipendenti.

Art. 21

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e iniziare il noleggio non oltre trenta giorni dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri sessanta giorni da concedersi dal responsabile dell'Area Commercio per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte del responsabile di Polizia Locale, come disposto dall'art. 29 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 22

Durata e validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale.

Art. 23

Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzata dal responsabile dell'area commercio, nei seguenti casi:

A) Trasferimento dell'autorizzazione di autovettura:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- 3) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- 4) fusione o incorporazione di società;
- 5) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica prevista dall' articolo 119 comma 4° del Codice della Strada e dall'articolo 330 del relativo Regolamento di Esecuzione;

- 6) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

B) Trasferimento dell'autorizzazione di autobus:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare, purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data del rilascio;
- 3) fusione o incorporazione di società.

Sia che trattasi di trasferimento di autorizzazione di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di autorizzazione di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 24

Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti, entro il termine massimo di due anni.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 25

Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare dell'autorizzazione è consentito avvalersi delle prestazioni, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari semprechè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli pubblici non di linea.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il

trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 26

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente, che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico

esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 27

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del responsabile dell'area di Polizia Locale.

Art. 28

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 29

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 30

Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e ogni qualvolta ne sorga la necessità ed in via eccezionale, a verifica tecnica da parte del responsabile dell'area di Polizia Locale che può avvalersi della capacità tecnica di esperti del settore.

Il responsabile di Polizia Locale riscontrerà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed agli effetti del Codice della Strada.

Ogni qualvolta venga ritenuto che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, si procederà, attraverso l'Ufficio Polizia Locale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 75 del Codice della Strada.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della autorizzazione comunale.

E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti al servizio da noleggio con conducente al controllo dei gas di scarico come previsto dalla Legge Regionale n. 36/91, con le modalità ivi prescritte.

Art. 31

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 29 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 2) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 32

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del responsabile l'area di Polizia Locale.

Art. 33

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte anche al pubblico.

Art. 34

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 30 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante la effettuazione dei singoli viaggi, le prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: “ per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio” ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus.
Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio.

Art. 35

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per fallimento del titolare.

Art. 36

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando vengono a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 24;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 25;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni del presente Regolamento;

- l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, la licenza può essere sospesa fino a 10 giorni in relazione alla gravità, o recidiva, delle infrazioni commesse.

Le violazioni all'art. 3 della Legge Regionale 20/95 comportano la sanzione amministrativa della sospensione da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni della licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione con provvedimento emanato dal Sindaco.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

I provvedimenti di revoca, di sospensione, decadenza o ritiro della licenza comunale di esercizio vengono adottati dal Sindaco sentito la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 37

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

Art. 38

Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 689/81.

Le violazioni agli artt- 6, 7, 9, 30, 31, 33. sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 450 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 150) :

Le violazioni agli artt. 9, 24, 26, 32. sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 166):

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel responsabile del servizio di Polizia Locale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di reiterazione delle violazioni si applica l'art. 8 bis della Legge 689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo 507/99.

Art. 39

Esposti

Tutti gli esposti diretti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del servizio di P.e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera, di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell' esponente.

Art. 40

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 41

Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della Legge 241/90 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Art. 42

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla Legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.